PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI CONTRATTI AGRARI

Art. 5

L'art. 6 della legge 15 luglio 1950, n. 505, e' modificato nel modo seguente: "Su richiesta degli Enti di riforma sono esclusi dalla proroga i contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione e le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, relativi a terreni sottoposti a procedimento di espropriazione, nei territori determinati dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, e dai decreti Presidenziali 7 febbraio 1950, nn. 66, 67, 68, 69 e 70, e 10 aprile 1951, n. 256, emanate in base alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, ed in quelli che fossero in avvenire determinati in base alla medesima legge.

Versione in vigore dal 27 giugno 1951, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti agrari
Estremi	Legge 16 giugno 1951, n. 435
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-delle-vigenti-disposizioni-di-legge-in-materia-di-contratti-1951/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it